PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per la cultura e l'istruzione

2008/0140(CNS)

20.1.2009

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Lissy Gröner

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Con la proposta di direttiva "recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale" la Commissione desidera perfezionare ulteriormente la legislazione europea in materia di parità.

Grazie al trattato di Amsterdam del 1997, in particolare con l'introduzione dell'articolo 13 del trattato CE, l'Unione europea ha ottenuto nuove possibilità per impostare una politica delle pari opportunità. Di conseguenza, negli ultimi anni sono entrate in vigore già quattro direttive che disciplinano i seguenti ambiti:

- la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[1];
- la parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[2];
- l'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[3];
- l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[4].

Nelle suddette direttive è già definito un grande numero di importanti concetti e principi per l'applicazione del principio della parità di trattamento. Si tratta ad esempio dei concetti di "discriminazione diretta e indiretta", "molestia", "comportamento indesiderato" o "ordine di discriminare" e del principio dell'inversione dell'onere della prova dall'attore al convenuto in caso di contenzioso, di sanzioni dissuasive ma proporzionate o della tutela contro la vittimizzazione (la penalizzazione delle vittime di discriminazioni che hanno presentato una denuncia o hanno adito le vie legali).
Queste norme fondamentali sono accolte anche dalla proposta di direttiva in oggetto.

Nella presente proposta si intende ora estendere il principio della parità di trattamento ai seguenti ulteriori ambiti della vita sociale:

- la protezione sociale, ivi inclusi la previdenza e i servizi sanitari,
- i benefici sociali
- e l'accesso a beni e servizi pubblici, ivi inclusi gli alloggi.

La relatrice per parere invita a introdurre le modifiche di seguito elencate.

Discriminazione basata sul sesso
Attualmente la proposta non comprende un elemento essenziale che è di importanza cruciale per la politica di parità di trattamento nell'ambito dell'occupazione e dell'accesso a beni e servizi: il divieto di discriminazione basata sul sesso. La relatrice propone di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione della direttiva.

[1] 2000/78/CE, modificata nel 2006.
[2] 2002/73/CE.
[3] 2000/43/CE.
[4] 2004/113/CE.

Accesso ai media
L'accesso ai media continua a essere problematico, in particolare per i disabili. La relatrice ritiene che i fornitori di servizi audiovisivi debbano prestare maggiore attenzione soprattutto alla situazione delle persone audiolese. Dal punto di vista tecnico, i servizi audiovisivi digitali consentono opzioni di questo tipo, come ad esempio la sottotitolazione di programmi televisivi. Questo concetto è stato espresso anche dal Parlamento europeo nella sua dichiarazione sulla sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea[1] e dovrebbe essere esplicitamente integrato nella direttiva.

Accesso alla formazione
La proposta di direttiva sottolinea il principio di sussidiarietà e quindi l'ampia autonomia degli Stati membri nel settore della formazione. Tuttavia occorre sottolineare che gli Stati membri, nell'impostare le rispettive politiche di formazione, sono tenuti a osservare il principio superiore della parità di trattamento nell'accesso alla formazione, anche se sono ammissibili disparità di trattamento basate sulla religione o le convinzioni personali, in particolare nel caso delle scuole confessionali.

Discriminazione multipla
Per discriminazione multipla si intende una situazione in cui ha luogo una discriminazione sulla base di molteplici motivi di origine distinta. Questa definizione dovrebbe essere inserita nella direttiva.

Soprattutto nella prassi giuridica emerge che, nell'ambito della gestione di denunce connesse alla discriminazione multipla, nella maggior parte degli Stati membri le esperienze discriminatorie vissute dagli interessati non godono di sufficiente considerazione.

Secondo alcuni studi le donne appartenenti ai gruppi minoritari sarebbero i soggetti più esposti a discriminazioni multiple. La realtà sociale impone di adottare misure atte a rendere possibile l'avvio di un'azione legale per discriminazioni basate sul sesso e sulla disabilità.

[1] P6_TA(2008)0127.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale ***o il sesso***

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.	(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***,*** orientamento sessuale ***o sesso***; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di *bene* e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.	(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale ***o il sesso*** in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di *beni* e servizi, inclusi gli alloggi***, e l'accesso ai media***. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età ***o*** sull'orientamento sessuale.	(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***,*** orientamento sessuale ***o sesso***. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti *a* gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età***,*** sull'orientamento sessuale ***o sul sesso***.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.	(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***,*** orientamento sessuale ***o sesso*** devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale dell'attore.	(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale ***o il sesso*** dell'attore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età ***od*** orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.	La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età***,*** orientamento sessuale ***o sesso***, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente *neutro può* mettere persone di una *determinata* religione o convinzione, con una disabilità, di età ***o*** di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi *sia* oggettivamente *giustificata* da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.	b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente *neutri possono* mettere persone di una religione o convinzione, con una disabilità, di età***,*** di orientamento sessuale ***o di sesso*** *determinati* in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi *siano* oggettivamente *giustificati* da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sussiste multidiscriminazione quando una persona è

contemporaneamente discriminata per due o più motivi di cui all'articolo 1 e tali motivi si cumulano.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) se sussiste una disparità di trattamento sulla base di più motivi di cui all'articolo 1, tale disparità di trattamento può essere giustificata solo se la giustificazione si estende a tutti i motivi che comportano tale disparità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) nell'applicazione del principio di parità di trattamento a norma dell'articolo 13 del trattato, la Comunità è tenuta a combattere la multidiscriminazione che sussista sulla base di più motivi di cui all'articolo 13 del trattato.

Motivazione

La nozione di multidiscriminazione, altrimenti detta discriminazione multipla, è stata coniata nel quadro della Conferenza mondiale dell'ONU contro il razzismo svoltasi nel 2001 in Sudafrica e si riferisce alle disparità di trattamento sulla base di più motivi (ad esempio discriminazione delle donne ebree sulla base del sesso - femminile - o della religione - ebraica - o di entrambi o discriminazione di un omosessuale curdo sulla base dell'origine etnica - curda - e del suo orientamento sessuale - omosessuale - o di entrambi).

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) all'accesso ai media.

Motivazione

L'Unione europea deve garantire che i cittadini dispongano di pari accesso alle informazioni, ai media, all'istruzione e al patrimonio culturale. Si veda anche: Dichiarazione scritta 0099/2007 sui sottotitoli di tutti i programmi TV pubblici.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.	3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale***; anche l'accesso all'istruzione non può dare origine a discriminazione.*** Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.

Motivazione

L'Unione europea deve garantire che i cittadini dispongano di pari accesso alle informazioni, ai media, all'istruzione e al patrimonio culturale. Si veda anche: Dichiarazione scritta 0099/2007 sui sottotitoli di tutti i programmi TV pubblici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età ***o*** all'orientamento sessuale.	Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età***,*** all'orientamento sessuale ***o al sesso***.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. ***Gli Stati membri provvedono affinché i singoli motivi di discriminazione non siano trattati separatamente.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età ***o*** dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.	1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età***,*** dal loro orientamento sessuale ***o dal sesso***. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Riferimenti	COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Lissy Gröner 15.9.2008
Esame in commissione	1.12.2008
Approvazione	20.1.2009
Esito della votazione finale	+: 25 –: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gal'a, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Maria Berger